



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REMEDELLO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Art. 2

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

Art. 3

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola.

Art. 4

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Art. 5

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori della scuola.

Art. 6

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del Consiglio stesso per i punti posti all'ordine del giorno e non interessanti singole persone, purché non interferiscano nello svolgimento della seduta stessa.

Art. 7

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

Art. 8

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 9

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

I membri del Consiglio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

Art. 11

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente ed in sua assenza dal più anziano dei genitori eletti.

Art. 12

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio, lo convoca, ne presiede le riunioni e adotta i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei lavori, dispone dei servizi di segreteria in ordine alle sue funzioni.

Art. 13

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 14

Ogni consigliere, compreso il Dirigente, esprime un solo voto e non sono ammessi voti per delega.

Ogni votazione verrà espressa con voto palese, mentre è segreta qualora sia richiesta dalla legge, in caso si discuta di una persona o qualora sia richiesta ed approvata, prima della votazione, dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono convocate in orario compatibile con le necessità lavorative dei suoi componenti. Le sedute termineranno comunque entro le ore 23.

Art. 16

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico che la presiede ed il direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa.

Art. 17

La giunta esecutiva

- a) predispone il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni.
- b) predispone il bilancio consuntivo
- c) prepara il lavoro del Consiglio di Istituto indicando i punti dell'ordine del giorno di sua competenza.
- d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Istituto mentre il dirigente ne emana il formale provvedimento esecutivo, con il limite di quanto previsto per la firma degli atti contabili. Lo stesso dirigente si accerta che le delibere di spesa approvate dal Consiglio di Istituto e da imputarsi sui fondi dello stato non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento, promuovendone il riesame qualora le ritenga irregolari o illegittime.
- e) su mandato del Consiglio di Istituto dà esecuzione alle spese fino ad un importo stabilito con apposita delibera ad ogni inizio di anno.

Art. 18

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 19

Le convocazioni delle riunioni devono essere pubblicizzate tra i genitori degli allievi a cura della Dirigenza, con l'affissione di apposito comunicato all'albo della scuola. Copia integrale delle delibere, nel termine massimo di otto giorni, deve essere affissa all'albo della scuola. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori, sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e sono esibiti a chiunque, avendone diritto, ne faccia richiesta.

Art. 20

Il Consiglio di Istituto

1. ELABORA e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
2. DELIBERA il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
3. DISPONE in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
4. DELIBERA, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, su proposta della giunta, sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio.
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche , interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

5. INDICA i criteri generali relativi

- a) alla formazione delle classi;
- b) all'assegnazione ad esse dei singoli docenti;
- c) all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche,

6. ESPRIME parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto;

7. STABILISCE i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

8. ESERCITA le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;

9. DELIBERA, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Art.21

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale.

Art.22

Il presente regolamento entra in vigore oggi mercoledì 7 marzo 2007.
(del. Cons. d'Ist. N. 3 del . 7.3.2007)